



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

## REGOLAMENTO TOSAP

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 566/93, Legge n. 596/1994, dal Decreto Legge n. 26/1995, Legge n. 95/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'articolo 38 commi 1 e 3 del citato Decreto legislativo, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal funzionario responsabile su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non é necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

#### Articolo 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

legale, all'Amministrazione Comunale (articolo 50, commi 1 e 2). La domanda va consegnata all'ufficio protocollo. In caso di trasmissione con il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intenda prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data dell'occupazione.

### Articolo 3

#### Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e,



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

#### Articolo 4

##### Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (suonatore, ambulante, ecc.) non possono sostare, senza aver ottenuto il permesso di occupazione, sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

#### Articolo 5

##### Concessione e/o autorizzazione

Il funzionario Responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

1. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (articolo 50, comma 1).

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata: a termine; senza pregiudizio dei diritti a terzi; con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il funzionario responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### Articolo 6

#### Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### Articolo 7

##### Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (articolo 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

#### Articolo 8

##### Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

- data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

**Articolo 9**

**Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico é sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (articolo 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

**Articolo 10**

**Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne é consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. É pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario é tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

## Articolo 11

### Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Articolo 12

### Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'articolo 40, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

## Articolo 13

### Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione é divenuta esecutiva (articolo 40, comma 3).
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, la tassa é determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'articolo 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
  - prima categoria: tariffa intera
  - seconda categoria: riduzione del 20 per cento;
  - terza categoria: riduzione del 40 per cento.Le categorie saranno individuate in base all'importanza della strada o superficie da occupare con apposita deliberazione di G.M.

## Articolo 14

### Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'articolo 39 del DLGS, la tassa é dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## Articolo 15

### Durata dell'occupazione





**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

#### Articolo 16

##### Criterio di applicazione della tassa

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette a pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
3. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla Legge. Le superfici eccedenti i



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediantali.it

C.F. P.I. 00297600793

mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

4. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

**Articolo 17**

**Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 59 della Legge n. 549/1995, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

**Articolo 18**

**Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 63 lettera a) della Legge n. 549/1995, la tassa sui passi carrabili è soppressa con decorrenza 01 gennaio 1997.

**Articolo 19**

**Autovetture per trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediantali.it

C.F. P.I. 00297600793

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

## Articolo 20

### Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
  - 1) fino a 14 giorni: tariffa intera;
  - 2) oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni: riduzione del 30 per cento .
4. Ai sensi dell'articolo 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa é determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

## Articolo 21

### Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi degli articoli 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa é determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

## Articolo 22

### Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10% per cento.

## Articolo 23

### Riduzioni della tassa

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissata dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
  - b) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente;

Per gli altri casi, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa; si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

## Articolo 24

### Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) le occupazioni di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati;
  - h) le occupazioni il cui ammontare sia inferiore a € 10,33.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

- i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- l) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- o) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- p) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

#### Articolo 25

#### Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'articolo 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

## Articolo 26

### Sanzioni

#### 1. Soprattasse:

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento é dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 5 per cento per ogni semestre compiuto.

## Articolo 27

### Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.



**COMUNE DI ANDALI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

Via Roma, 20 88050

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

C.F. P.I. 00297600793

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Articolo 28

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 29

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'articolo 2752 del codice civile.